



Francesco Zanchini di Castiglionchio
(già ordinario di Diritto canonico nella Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Teramo)

**Privilegio petrino e "legge suprema":
considerazioni minime sul can. 1752 del CIC ***

"Anche se poi si apprenda che il primo dei coniugi infedeli sia stato impedito dal manifestare la sua volontà, e si fosse già convertito all'epoca delle nozze"

SOMMARIO: 1. Giurisdizione contenziosa e giurisdizione volontaria in materia matrimoniale - 2. Un intervento del Decano della Rota - 3. Alcune considerazioni prospettiche - 4. Riflessioni finali

1 - Giurisdizione contenziosa e giurisdizione volontaria in materia matrimoniale

Si suol dire che uno dei punti di radicale dissenso tra i "due polmoni" della Chiesa, quello bizantino, uniformato tuttora al *Syntagma* di Fozio e quello poi espresso, viceversa, dalla tormentata elaborazione che approdò poi, in Occidente, al *Decretum magistri Gratiani*, sarebbe quello delle opposte vedute in tema di liceità delle seconde nozze. Nulla di più inesatto, per chi non si limiti alla apparenza della esorbitante accentuazione occidentale dell'ideologia indissolubilista, anziché prestare la dovuta attenzione ai fatti della storia, inequivocabilmente normati da una costante prassi pastorale in contrario¹; la cui sistemazione dottrinale

* Il contributo, non sottoposto a valutazione, è destinato alla pubblicazione sul prossimo numero della rivista *Diritto e religioni*.

¹ Ad un saggio dell'immediato postconcilio, seppellito nell'indifferenza ottusa delle scuole, si deve la più rigorosa contestazione storiografica del fondamento di una vera e propria deviazione rigorista del pensiero teologico occidentale, avallata da padri latini del peso di Agostino e di Gerolamo. In esso (G. CERETI, *Divorzio, nuove nozze e penitenza nella chiesa primitiva*, 3^aed., da me curata, per Aracne, Roma, 2013) si mostra inconfutabilmente il conseguente deviare progressivo del pensiero e della prassi occidentale, a partire dal VII secolo, da posizioni definite *ex fide* nella grande Chiesa, in tema di ministero della misericordia, fin dal concilio di Nicea.



ebbe però a subire il condizionamento onnipervasivo di quell'ideologia, che si è cavata dall'imbarazzo di non poter rendere conto altrimenti di una tradizione che la falsificava, se non assumendola come un fenomeno inesplicabile, una *exceptio juris* da riferire al *deus ex machina* di una presunta espressione della *sacra potestas* del papa, esercitata in funzione di *vicarius Dei*: espediente del resto connaturale alla parallela pretesa del Medio evo gregoriano di fare *tabula rasa* degli equilibri gerarchici nella grande Chiesa consolidatisi fin dai primi secoli cristiani, mediante l'uso degli inauditi assiomi proclamati, al riguardo, nei *Dictatus papae*.

Ci sia consentito di ricordare come chi voglia cercare un punto di riferimento certo contro posizioni aprioristiche di tal genere (a qualsivoglia autorità attribuite), non debba far altro che porsi nella linea di un superamento di un'ottica di legalità (farisaica?) per "trovare la società che sia veramente suprema e la forma che sia veramente conclusiva"²: solo in essa, difatti, "il figlio dell'uomo è padrone anche del sabato"³. Considerazioni del genere ci vien fatto di sollevare davanti a un importante intervento sul ruolo che alla Rota romana spetta (*Osservatore romano*, 29 novembre 2013) in materia matrimoniale, dovuto a mons. Pio Vito Pinto, da appena un anno Decano di tale Tribunale apostolico: intervento apparso sotto il titolo, forse volutamente paradossale per un'istituzione giudicante, di *Strumento della misericordia*.

2 - Un intervento del Decano della Rota sull'Osservatore romano

Non mi pare possa dubitarsi che, in tale intervento, l'Autore tenda a chiarire i motivi di un suo zelo innovativo, apparso evidente dalle modalità di approvazione, da parte di Benedetto XVI, delle "Facoltà speciali" attribuite alla Rota l'11 febbraio 2013⁴, con l'intento prevalente di accelerare e moralizzare la trattazione di tanto delicati processi; novità, in cui confronto un'autorevole dottrina aveva marcato una netta (e forse indispettita) presa di distanza⁵. Al riguardo, non sembra però che l'attuale Decano abbia intenzione di attenuare il suo piglio riformista; ché, anzi, il suo intervento attuale contiene un attacco all'orientamento indissolubilista tradizionale fin nelle sue ascendenze più venerabili (l'Aquinate,

² G. CAPOGRASSI, *Saggio sullo Stato*, Torino, 1918, ora in ID., *Opere*, Giuffrè, Milano, 1959, pag. 143.

³ Mc., 2, 28.

⁴ M.P. *Quaerit semper*, in A.A.S. 2011, 569 ss.

⁵ J. LLOBELL, *Il m.p. "Quaerit semper" sulla dispensa dal matrimonio non consumato e le cause di nullità della sacra ordinazione*, su questa Rivista, n. 24/2012.



Bonaventura, Raimondo di Penafort); un attacco inatteso ma consapevole, che muove dall'indiscutibile presupposto di un pacifico inserimento del potere di dispensa papale (dal matrimonio non rato da un lato, a quello inconsumato dall'altro) in un contesto *epicheietico* che, accanto ed indipendentemente da una trattazione responsabile delle vertenze sull'esistenza di un motivo di nullità del matrimonio eventualmente contestato, dovrebbe farsi altresì carico di offrire, comunque, "ai singoli fedeli una via di misericordia per la salvaguardia del loro bene spirituale" attraverso qualche percorso extragiudiziale, in forma almeno di giurisdizione volontaria (sul modello ad es. dei cann. 1686 e 1707).

3 - Alcune considerazioni prospettiche

Si direbbe dunque che, dietro il descritto atteggiamento della Rota, si profili una strategia diretta a concentrare nelle mani del suo robusto apparato (di competenza professionale indiscutibile) il massimo delle attribuzioni necessarie ad esercitare non solo un magistero più incisivo sul più ampio insieme della giurisdizione in materia matrimoniale, ma anche una funzione di pungolo diretta a semplificare un contenzioso che forse si presterebbe, altrimenti, ad indugi e cavilli. Dietro di che non si danno soltanto esigenze di efficienza; ma entra in gioco un modo nuovo e globale di intendere i doveri pastorali della Chiesa nei confronti di una piaga - quella dei divorziati risposati- da cui nasce l'abbandono di essa da parte di milioni di credenti: un modo nuovo, che c'è da credere ormai sia per essere perseguito non solo dal papa emerito, ma pure da quello regnante. Senza di che incomprensibile, e perfino dilettesca suonerebbe tanto intraprendente audacia innovativa, da parte del Moderatore di un collegio giudicante di Curia.

Al riguardo chi, come lo scrivente, fin dagli anni '70 ha sostenuto la necessità di un totale ripensamento delle dottrine in materia⁶, resistendo con tenacia a tentativi di Curia in tal senso manifestamente inadeguati⁷, non può non salutare con favore il profilarsi di nuovi indirizzi di politica legislativa, intesi finalmente a riportare nell'alveo della misericordia pastorale istituti proposti, nel Medio evo latino, come imposti dal diritto divino, eppure foggiate in decisa e tardiva controtendenza rispetto alla

⁶ *Ipotesi di sviluppo della dottrina del matrimonio dopo il concilio Vaticano II*, in *La Chiesa dopo il Concilio*, Atti del Congresso internazionale di diritto canonico, Giuffrè, Milano, 1972, II/2, pp. 1427-1466.

⁷ **AA.VV.**, *La riforma del matrimonio dopo il concilio. Dibattito sui can. 242-361 dello Schema canonum de sacramentis* (a mia cura), in *Ephemerides juris canonici*, 1974.



tradizione della chiesa antica; e del resto da essa sicuramente devianti per violazione, quanto meno, delle regole ecumeniche (can. 8 di Nicea) che avevano bandito, a proposito dei novaziani, o catarì, la ricorrente pretesa rigorista di considerare chi avesse osato le seconde nozze (alla stessa stregua dei *lapsi*), come incorso in un peccato *ad mortem*, che cioè la Chiesa non potesse mai assolvere. Dottrine, queste, pervenute a delucidazione apparentemente esauriente in tempi di cristianità stabilita, ma la cui logica, una volta consumata la pur grandiosa esperienza collettiva dell'età di mezzo, risulta a dir poco incomprensibile nel contesto secolarizzato attuale.

4 - Riflessioni finali

Peccato che di uno di questi istituti -quello proprio il cui utilizzo sarebbe più promettente ai fini pastorali- manchi una proposta di potenziale uso estensivo, in questo mondo di battezzati non credenti e nel momento in cui i forzati dell'emigrazione ripercorrono le strade degli schiavi catturati dai negrieri e rivenduti sulle coste americane nei secoli XVI-XVIII: fenomeno che, in altri tempi, diede luogo ad un fervore inedito di innovazione giuridica in materia di *favor fidei*, da parte della Santa Sede (sconvolgente per la stessa sistemazione medievale del privilegio paolino, dovuta al card. Deusdedit). Peccato, altresì, che scarseggino in Curia giuristi capaci di mettere in tensione con le esigenze di oggi fonti tuttora vive nella tradizione canonica (la *Altitudo*, la *Romani Pontificis*, la *Populis ac nationibus*); per trarre da esse creativamente, in via storico-evolutiva tenendo ferma l'analogia di temperie tra i periodi presi rispettivamente a riferimento essenziale, una interpretazione soccorrevole per i protagonisti di drammi affettivi (pubblici, o privati) dei nostri tempi, sì da concedere ai loro protagonisti di poter vivere ancora la gioia terrestre della "divina unione" miltoniana, secondo l'antica formula:

"Abbiano essi facoltà di contrarre matrimonio con qualsiasi fedele anche di diverso rito e di celebrarli *in facie Ecclesiae*, rimanendo con costui (o con costei) in perpetuo, a seguito di *copula carnalis*, lecitamente congiunti; e decretiamo che tali matrimoni, non dovendo più essere sciolti, restino validi e fermi, e la prole da essi generata doversi ritenere legittima"⁸.

⁸ GREGORIO Pp. XIII, Const. 25 jan. 1585 *Populis ac nationibus* (in *Acta et documenta concilio Vaticano II apparando*, 3). Ma si vedano pure i cann. 1148 ss. del CIC.



Ma troppo lo stigma positivista ha condizionato fino ad ottunderla, durante un secolo di codificazioni, l'attitudine dei giuristi della Chiesa a ricorrere a fonti diverse dal comodo ricorso conformista all'interpretazione autentica; che è quanto li rende ormai per lo più sordi, perfino, alla clausola di chiusura del codice vigente, la quale invece li inviterebbe a decidere *servata aequitate canonica et prae oculis habita salute animarum, quae in Ecclesia suprema semper lex esse debet*⁹.

Si tratta, tutto sommato, di considerazioni di buonsenso, suscettibili oltre tutto di orientare un cammino di unione con l'Ortodossia su di un punto di disciplina in cui, tanto per cambiare, i latini hanno torto. Rimane alla intelligenza politica dell'*entourage* culturale del papa regnante di orientare una decisione che colga l'occasione di dialogo, che la fattispecie propone.

⁹ Can. 1752 CIC.